



**Comune di Alfonsine**

Medaglia d'argento al valor civile e  
medaglia d'argento al valor militare

**Ufficio Demografico**

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 05/02/2013; integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/09/20217; integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2025

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, come regolato dagli artt. 106 e seguenti del codice civile.

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal codice civile e dal regolamento di stato civile (D.P.R. 396/2000) e gratuita, nei limiti specificati dal presente regolamento, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Il presente regolamento disciplina altresì la costituzione delle unioni civili previste dalla legge n. 76/2016.

### **Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante**

Ufficiale di Stato Civile è il Sindaco. Egli può delegare, ai sensi del D.P.R. 396/2000, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, nonché ai dipendenti a tempo indeterminato.

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio da cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3. D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, con anticipo di almeno 45 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona prescelta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

La sottoscrizione per accettazione sarà comunicata alla Prefettura.

Il sindaco può disporre anche di non delegare le funzioni di Stato Civile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla costituzione di unione civile.

### **Art. 3 - Matrimonio su delega**

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un altro comune, i nubendi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alfonsine con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre almeno 8 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la delega del Comune di residenza, la fotocopia dei propri documenti d'identità, la fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni, la ricevuta del pagamento della tariffa di cui al successivo articolo 7 ed indicare il regime patrimoniale prescelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla costituzione di unione civile.

### **Art. 4 - Luogo della celebrazione**

A scelta degli interessati, il matrimonio civile o la costituzione di unione civile **possono essere celebrati:**

- nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale o altra sala idonea della sede comunale;
- in una delle sale, appositamente adibite, tra quelle individuate dalla delibera di Giunta Comunale n. 61/2009 integrata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2025 e precisamente:
  - Museo della battaglia del Senio sito in Alfonsine Piazza della Resistenza n. 2
  - Casa Natale del poeta Vincenzo Monti sita in Alfonsine Via Passetto n. 3.
  - Casina Monti sita in Alfonsine Via Passetto n. 3.

A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati "Casa Comunale".

#### **Art. 5 - Giorni ed orario delle celebrazioni nella sede comunale**

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono celebrati dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Per i matrimoni e per la costituzione delle unioni civili celebrati nella sede comunale di Piazza Antonio Gramsci, 1, in detti giorni ed orari non è dovuto alcun rimborso spese.

Le spese per l'allestimento della sala sono a carico dei richiedenti la celebrazione.

#### **Art. 6 - Giorni ed orario delle celebrazioni nelle altre sale**

La celebrazione richiesta nelle altre sale - Museo della battaglia del Senio, Casa Natale del poeta Vincenzo Monti e Casina Monti, - è subordinata al pagamento della tariffa differenziata anche in relazione alla residenza, nel Comune di Alfonsine o meno, di almeno uno dei nubendi ed è possibile dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

I nubendi dei paesi gemellati o legati da patto di amicizia con Alfonsine sono, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, considerati alla stregua dei residenti nel Comune.

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, a Casa Monti, non sono celebrati nel periodo fine agosto inizio settembre.

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, a Casina Monti, non sono celebrati nel periodo fine agosto inizio settembre.

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, nel Museo della battaglia del Senio, non sono celebrati nel mese di agosto.

Per le celebrazioni presso Casa Monti, Casina Monti e il Museo della battaglia del Senio occorre l'autorizzazione da parte del direttore almeno un mese prima.

#### **Art. 7 - Organizzazione del servizio**

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili non sono celebrati il giorno di Pasqua, il 1° novembre ed il giorno di Natale.

Competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

L'eventuale visita alla sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento durante l'orario di servizio ed accompagnati da personale comunale.

Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, è reso, previa richiesta dei nubendi, il servizio di apertura della sala **30 minuti prima dell'orario fissato per la cerimonia per consentire** l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi ecc..) e la sorveglianza e direzione per l'eventuale collocazione di fiori, piante e di altri addobbi nella sala.

Per l'attività di assistenza all'Ufficiale dello Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio e durante la costituzione delle unioni civili e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune come elencati nel precedente comma, l'ufficio competente si avvale anche della prestazione di servizio fornita da ditta esterna.

#### **Art. 8 - Modalità di richiesta del servizio**

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili è compilata presso l'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data prescelta di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso.

Entro dieci giorni l'Ufficio dello Stato Civile accorderà l'autorizzazione per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva se, prima della data fissata per il matrimonio, i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa eventualmente dovuta.

Il mancato pagamento entro il termine previsto al precedente comma costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del matrimonio nella sala a pagamento.

#### **Art. 9 - Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo**

La sala scelta per la celebrazione del matrimonio dovrà essere utilizzata nella condizione in cui si trova quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa; non sono ammessi spostamenti di mobilio.

Gli stessi nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia nuziale.

E' consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati alla celebrazione del matrimonio.

E' consentito, purché all'esterno, solamente il lancio del riso agli sposi.

Con specifica dichiarazione sottoscritta, i richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

#### **Art. 10 – Matrimonio e costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete**

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, questi dovranno dimostrare all'ufficiale dello stato civile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **Art. 11 – Formalità preliminari alla celebrazione**

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare, presso l'ufficio di Stato Civile, la fotocopia del documento d'identità dei testimoni se non residenti. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione almeno 48 ore prima della data fissata per la celebrazione.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del vigente statuto comunale.